

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed, in particolare, l'articolo 14, comma 14, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, con il quale è stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h), comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresì, alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970, comma 18, con cui entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19, comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed, in particolare, l'articolo 1 comma 19 bis;

Visto il decreto legislativo 1 dicembre 2009 n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore;

[Visto il parere dell'Adunanza a sezioni riunite prima e normativa 2 marzo 2010, n. 802;]

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2, nella parte in cui delegano il Governo a dare attuazione alla direttiva 2008/122/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza del ...;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro del turismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la

pubblica amministrazione e l'innovazione, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DEI PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente codice reca la disciplina organica del settore del turismo provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

ART. 2

(Principi sulla produzione del diritto in materia turistica)

1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.
2. L'intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è, altresì, consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario: a) esigenze di valorizzazione, di sviluppo e di competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese; b) esigenze di riordino e unitarietà dell'offerta turistica italiana.

ART. 3

(Principi in tema di turismo accessibile)

1. In attuazione dell'art 30 della Convenzione dell'O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi adeguati e commisurati a un giusto rapporto qualità/prezzo.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato incentiva la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

CAPO II

IMPRESE TURISTICHE

ART. 4

(Imprese turistiche)

1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi, volti alla realizzazione dell'offerta turistica. Sono imprese turistiche anche quelle di somministrazione di alimenti e bevande che assumono caratteri tali da promuovere ed incentivare l'offerta turistica.
2. L'iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, costituisce condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica.
3. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.
4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, e a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonché dalle linee guida di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ART. 5

(Imprese turistiche senza scopo di lucro)

1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all'articolo 4 esclusivamente per gli associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.

TITOLO II

PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO

CAPO I

PROFESSIONI TURISTICHE

ART. 6

(Definizione)

1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.

ART. 7

(Principi e competenze)

1. La disciplina delle professioni turistiche è volta a contemperare i principi di liberalizzazione e di apertura del mercato con l'esigenza di garantire requisiti di professionalità tali da assicurare un elevato livello di qualità dei servizi turistici.

ART. 8

(Misure di liberalizzazione in materia di guide turistiche ed accompagnatori turistici)

1. Le attività di guida turistica e di accompagnatore turistico sono esercitate su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei requisiti di qualificazione professionale previsti dal presente codice, nonché dalla normativa regionale con esso compatibile.
2. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte (classe 95/S o LM-89) o in archeologia (2/S o LM-2) o titolo equipollente possono esercitare l'attività di guida turistica senza alcun esame abilitante o altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Le Regioni possono promuovere sistemi di accreditamento non vincolanti per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località o settori volti a migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici.
3. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente possono esercitare l'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.
4. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese dell'Unione europea di appartenenza operano in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica, fermo il rispetto dell'articolo 10 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
5. La corretta informazione del turista è assicurata mediante idonee forme di pubblicità del possesso dei requisiti professionali previsti dalle normative vigenti.
6. Gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi ed a esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previo accertamento dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla normativa vigente.

ART. 9

(Maestri di sci e guide alpine)

1. Le professioni di maestro di sci e di guida alpina restano disciplinate dalle leggi 2 gennaio 1989, n. 6, e 8 marzo 1991, n. 81, e successive modificazioni.

CAPO II

MERCATO DEL LAVORO

ART. 10

(Percorsi formativi)

1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro del turismo delegato, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con

istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori.

ART. 11

(Stabilizzazione dei lavoratori stagionali)

1. Nei periodi di sussidio alla disoccupazione dei lavoratori stagionali, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro del turismo delegato, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove corsi di formazione e qualificazione professionale nel settore del turismo per i suddetti lavoratori.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro del turismo delegato e con le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, in sede di contrattazione collettiva, promuove la conclusione di contratti di lavoro stagionali tra le imprese ed i lavoratori nel settore al fine di assicurare la continuità dell'attività lavorativa nel corso dell'intero anno solare.

TITOLO III

MERCATO DEL TURISMO

CAPO I

STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITÀ

ART. 12

(Classificazione)

1. Ai fini del presente decreto legislativo le strutture ricettive si suddividono in:
 - a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;
 - b) strutture ricettive extralberghiere;
 - c) strutture ricettive all'aperto;
 - d) strutture ricettive di mero supporto.
2. Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive.

ART. 13

(Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere)

1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:
 - a) gli alberghi;
 - b) i motels;
 - c) i villaggi-albergo;
 - d) le residenze turistico alberghiere;
 - e) gli alberghi diffusi;
 - f) le residenze d'epoca alberghiere;

- g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
 - h) le residenze della salute – beauty farm;
 - i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.
2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
 3. I *motels* sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti.
 4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
 5. Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
 6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive caratterizzati dal fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo più in centri storici, e, comunque collocati a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali servizi accessori.
 7. Le residenze d'epoca alberghiere sono le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad un'accoglienza altamente qualificata.
 8. Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.

ART. 14

(Classificazione standard qualitativi)

1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisita l'intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti in ambito nazionale, nonché provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che più aderiscano alle specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro territori.
3. Al fine di accrescere la competitività promo-commerciale internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. Per qualità del servizio reso ai clienti si intende l'insieme delle attività, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di rating è

organizzato tenendo conto della tipologia delle strutture. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sentite le associazioni dei consumatori e di categoria, vengono definiti i parametri di misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico nonché individuati i criteri e le modalità per l'attuazione del sistema di rating.

ART. 15

(Pubblicità dei prezzi)

1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle Regione, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.

CAPO II

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

ART. 16

(Strutture ricettive extralberghiere)

1. Ai fini del presente decreto legislativo sono strutture ricettive extralberghiere:
 - a) gli esercizi di affittacamere;
 - b) le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast;
 - c) le case per ferie;
 - d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
 - e) le strutture ricettive - residence;
 - f) gli ostelli per la gioventù;
 - g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
 - h) attività turistiche in forma rurale;
 - i) attività ricettive in residenze rurali;
 - l) le foresterie per turisti;
 - m) le case religiose di ospitalità;
 - n) i centri soggiorno studi;
 - o) le residenze d'epoca extralberghiere;
 - p) i rifugi escursionistici;
 - q) i rifugi alpini;
 - r) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
3. I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
4. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
5. Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi parte senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:
 - a) in forma imprenditoriale;
 - b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;
 - c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari ed immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.
6. Le strutture ricettive – residence sono complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni.
7. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni riconosciute.
8. Le attività ricettive in esercizi di ristorazione sono le strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.
9. Le attività turistiche in forma rurale o alloggi agrituristici sono locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio ai turisti da imprenditori agricoli.
10. Le attività ricettive in residenze rurali o country house sono le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico.

11. Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive.
12. Le case religiose di ospitalità sono strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offre, a pagamento, ospitalità a chiunque lo richieda nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.
13. I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti.
14. Le residenze d'epoca sono strutture ricettive extralberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
15. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica.
16. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna, ad alta quota, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.
17. I requisiti minimi per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 17

(Strutture ricettive all'aperto)

1. Ai fini del presente decreto legislativo sono strutture ricettive all'aperto:
 - a) i villaggi turistici;
 - b) i campeggi;
 - c) i parchi di vacanza.
2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
3. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
4. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri

mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping.

5. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
6. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.
7. Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati:
 - a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
 - b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato;
 - c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.

ART. 18

(Strutture ricettive di mero supporto)

1. Si definiscono di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale.
2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

ART. 19

(Standard qualitativi)

1. Fatta salva la competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare l'offerta turistica nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro del turismo delegato, fissa gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 12, 13, 16, 17, 18 del presente decreto, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Restano salve le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto.

ART. 20

(Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico - ricettive)

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. La presentazione della segnalazione, altresì, abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la

somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima segnalazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare e gestire, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza.

3. L'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'esercizio è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente.
6. La prosecuzione dell'attività di cui al comma 1 è vietata dall'autorità competente:
 - a) nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente, detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni;
 - b) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, ove questi non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
7. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove previsto, lo stesso è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
8. L'esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
9. I soggetti che esercitano l'attività di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
10. Dalla data di entrata in vigore della presente decreto legislativo e fino al 30 giugno 2011, i soggetti di cui al comma 1, possono scegliere di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 109, comma 3, del regio decreto n. 773 del 1931, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo, entro le ventiquattro ore dall'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna all'autorità locale di pubblica sicurezza di copia della scheda di dichiarazione delle loro generalità conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno o, in alternativa, inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
11. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge di 31 luglio 2005, n. 155, non si applicano ai soggetti

di cui al comma 1, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende o in roulotte, né ai proprietari o ai gestori di case e di appartamenti per vacanze né agli affittacamere, fermo restando quanto disposto dai commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144.

12. Per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive le misure di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge di 31 luglio 2005, n. 155, sono assolte mediante le procedure previste dall'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

ART. 21

(Sportello unico)

1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato si applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative allo Sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.

TITOLO IV

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

CAPO I

AGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI

ART. 22

(Definizioni)

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti.
3. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.
4. Fatta salva l'ulteriore competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare il regime delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività simile e di evitare l'alterazione del mercato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per il turismo delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi comuni, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.

5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni sociali, anche in lingua straniera, che non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.
6. E' vietato l'uso, nella ragione o nella denominazione sociale ai soggetti che non svolgono l'attività di cui al comma 1, o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole 'agenzia di viaggio', 'agenzia di turismo', 'tour operator', 'mediatore di viaggio' ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.
7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti.
8. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e 6, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando o integrando la ragione o denominazione sociale, nonché ogni pubblicità o comunicazione al pubblico, in modo da non generare equivoci in ordine alle attività effettivamente svolte.

ART. 23

(Obbligo di assicurazione)

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

ART. 24

(Direttore tecnico)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro del turismo delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.

ART. 25

(Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo)

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'attività oggetto della segnalazione, di cui al comma che precede, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, non è soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonché alla provincia a cui è stata inviata la segnalazione di inizio attività.

TITOLO V

TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 26

(Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia)

1 Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente a creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro del Turismo delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per le politiche agricole e forestali, il Ministro per i Beni e le attività culturali, il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della Gioventù e il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale. Essi sono individuati come segue:

- a) turismo della montagna,
- b) turismo del mare,
- c) turismo dei laghi e dei fiumi,
- d) turismo della cultura,
- e) turismo religioso,
- f) turismo della natura e faunistico,
- g) turismo dell'enogastronomia,
- h) turismo termale e del benessere,
- i) turismo dello sport e del golf,
- l) turismo congressuale,
- m) turismo giovanile,
- n) turismo del made in Italy,
- o) turismo delle arti e dello spettacolo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro del turismo delegato promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche attraverso il contributo degli enti locali e delle regioni, utilizzando anche la concertazione con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

ART. 27

(Sistemi turistici locali)

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

CAPO II

TURISMO CULTURALE

ART. 28

(Fondazioni)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro del turismo delegato può autorizzare, ai fini di promozione e sviluppo delle capacità, delle potenzialità e dell'immagine del 'Sistema Italia' nonché della tutela e del rilancio del 'Marchio Italia', la costituzione di fondazioni per la realizzazione di attività ed eventi turistico-culturali a carattere nazionale. Per la realizzazione delle suddette finalità di utilità generale, la fondazione può costituire società strumentali aperte alla partecipazione di amministrazioni pubbliche centrali, regioni ed enti locali, nonché altri soggetti pubblici e privati, radicati sul territorio e/o competenti nel settore.

ART. 29

(Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e architettonico italiano)

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro del turismo delegato, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e architettonico presente sul territorio italiano.

ART. 30

(Accordi di programma-quadro)

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 27, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro del turismo delegato, il Ministro per i beni e le attività culturali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali interessati stipulano uno o più accordi di programma quadro per la definizione del programma esecutivo degli interventi da attuare, nei modi e con le procedure previste dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In sede di Conferenza Stato Regioni vengono stabiliti i tempi per la conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro i successivi sessanta giorni.

2. Gli accordi di programma quadro di cui al comma 1 prevedono misure finalizzate a:

- a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e architettonico presente sul territorio italiano, con particolare attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realtà minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione del proprio patrimonio a fini turistici;
- b) garantire, ai fini dell'incremento dei flussi turistici, in particolare dall'estero, che il predetto patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di assicurare, in via tendenziale, l'autofinanziamento degli interventi di recupero e di restauro dello stesso;
- c) assicurare la effettiva fruibilità, da parte del pubblico dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese e tedesco, e, preferibilmente, in lingua cinese.

ART. 31

(Funzioni di monitoraggio)

1. Le funzioni di monitoraggio delle attività, elencate all'articolo 28, comma 2, sono svolte dal Comitato permanente di promozione del turismo in Italia.

CAPO III

TURISMO SOCIALE

ART. 32

(Fondo buoni vacanze)

1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo continua ad operare il Fondo di cui alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato Fondo buoni vacanze. Ad esso affluiscono:

- a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni *non-profit*, banche, società finanziarie;
- b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati;
- c) parte delle quote di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- d) ulteriori contributi previsti a livello normativo ed amministrativo.

2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro del turismo delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche

per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.

CAPO IV

ALTRI SETTORI

ART. 33

(Turismo termale e del benessere)

1. Il turismo termale è disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e successive modificazioni.
2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal Titolo III del presente Codice.

ART. 34

(Turismo della natura e faunistico)

1. L'agriturismo è disciplinato dalla legge 16 marzo 2006, n. 96, e successive modificazioni.
2. Il turismo della natura comprende le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del Paese. Per quanto non specificamente previsto dalle normative di settore, è disciplinato dal Titolo III del presente Codice.

ART. 35

(Turismo con animali al seguito)

1. Al fine di aumentare la competitività del settore e l'offerta dei servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato incentiva la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di tutela del settore.

TITOLO VI CONTRATTI

CAPO I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO

ART. 36

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall'articolo 38, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui all'articolo 37.

2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tal caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto l'esclusione del diritto di recesso. L'omessa comunicazione in merito all'inesistenza del diritto di recesso determina l'applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970 è abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
4. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

ART. 37

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intende per:
 - a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza o rende comunque possibile, anche per via elettronica, la combinazione degli elementi di cui all'articolo 38 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
 - b) intermediario, il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 38 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;
 - c) turista, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

ART. 38

(Pacchetti turistici)

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
 - a) trasporto;
 - b) alloggio;
 - c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 40, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.

ART. 39

(Forma dei contratti turistici)

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall'organizzatore o venditore.

2. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica, che può essere sostituita da un timbro. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.

ART. 40

(Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici)

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

- a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
- b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
- c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista;
- d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
- e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il turista;
- f) presupposti e modalità dell'intervento previsto dall'articolo 54;
- g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
- h) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell'Unione europea;
- i) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
- l) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
- m) termine entro cui il turista deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
- n) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il turista al momento della prenotazione;
- o) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo;
- p) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;

- q) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 41.

ART. 41

(Informazione del turista)

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni:
 - r) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
 - s) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal turista in caso di difficoltà;
 - t) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
 - u) per i viaggi ed i soggiorni di minorenni all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
 - v) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista.

ART. 42

(Opuscolo informativo)

1. L'opuscolo indica in modo chiaro e preciso:
 - a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
 - b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
 - c) i pasti forniti;
 - d) l'itinerario;
 - e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;

- f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
 - g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
 - h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
 3. Sono parificati all'opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica.

ART. 43

(Cessione del contratto)

1. Il turista può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

ART. 44

(Revisione del prezzo)

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.
 1. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
 2. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
 3. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

ART. 45

(Modifiche delle condizioni contrattuali)

1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 44.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 46.
3. Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

ART. 46

(Diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio)

1. Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 41 e 42, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il turista sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

ART. 47

(Mancato o inesatto adempimento)

1. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considera inesatto adempimento l'inottemperanza, anche lieve, degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

ART. 48

(Responsabilità per danni alla persona)

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, che disciplinano le

singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite nell'ordinamento italiano.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.

ART. 49

(Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona)

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

ART. 50

(Esonero di responsabilità)

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva, previste da norme speciali, l'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 47, 48, e 49 quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

ART. 51

(Danno da vacanza rovinata)

1. Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico presenti i requisiti dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta.
2. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 48 e 49.

ART. 52

(Diritto di surrogazione)

1. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il turista sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.

2. Il turista fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

ART. 53

(Reclamo)

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell'articolo 1227 del codice civile.

ART. 54

(Assicurazione)

1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 48 e 49.
2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato devono essere assistiti da polizze assicurative che prevedano, in caso di insolvenza o fallimento del venditore o organizzatore, il rimborso del prezzo versato o il rientro del turista, nel caso di viaggi all'estero e che assicurino assistenza anche di tipo economico in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
3. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.
4. L'obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

CAPO II

DEI CONTRATTI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DI DIRITTI DI GODIMENTO RIPARTITO DI ALLOGGI

ART. 55

(Definizioni ed ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente capo si intende per:
 - a) contratto di multiproprietà: un contratto di durata superiore ad un anno con il quale si acquista a titolo oneroso il diritto reale o personale di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione;
 - b) contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine: un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale si acquista a titolo oneroso il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
 - c) contratto di rivendita: un contratto ai sensi del quale un soggetto assiste a titolo oneroso altri nella vendita o nell'acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze a lungo termine;

- d) contratto di scambio: un contratto ai sensi del quale un soggetto partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o altri servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà;
 - e) contratto accessorio: un contratto ai sensi del quale un soggetto acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine forniti dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l'operatore;
 - f) alloggio: qualsiasi luogo destinato al pernottamento in beni immobili ed in beni mobili.
4. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze a lungo termine, si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.
5. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

ART. 56

(Informazioni precontrattuali)

1. In tempo utile prima che il potenziale acquirente sia vincolato da un contratto o da un'offerta, il venditore fornisce gratuitamente all'acquirente, in maniera chiara e comprensibile ed in formato cartaceo o elettronico, informazioni accurate secondo le seguenti modalità:
- a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all'allegato I della direttiva 2008/122/CE le informazioni indicate nella parte 3 di detto formulario;
 - b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze a lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II della direttiva 2008/122/CE e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
 - c) nel caso di contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all'allegato III della direttiva 2008/122/CE le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
 - d) nel caso di contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all'allegato IV della direttiva 2008/122/CE e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibili al potenziale acquirente e sono a disposizione in qualsiasi momento.

ART. 57

(Pubblicità)

1. Qualsiasi iniziativa di promozione della stipulazione dei contratti di cui al presente capo deve specificare la possibilità e le modalità per attingere le informazioni precontrattuali di cui all'articolo 53.

2. Se un contratto di cui al presente capo viene offerto nell'ambito di una promozione o di una iniziativa di vendita, l'offerente deve indicare chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento e deve mettere a disposizione dei partecipanti durante l'evento le informazioni precontrattuali di cui all'articolo 56.
3. I contratti di cui al presente capo non sono commercializzati o venduti come investimenti.

ART. 58

(Requisiti del contratto)

1. Il contratto deve a pena di nullità, essere fatto per iscritto; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli è cittadino, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea. Una copia del contratto deve essere consegnata all'acquirente all'atto della sua conclusione.
2. Il contratto contiene, oltre a tutte le informazioni precontrattuali di cui all'articolo 56, i seguenti ulteriori elementi:
 - e) identità, luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;
 - f) la data ed il luogo di conclusione del contratto.
3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
4. Le informazioni precontrattuali costituiscono parte integrante del contratto e non possono essere modificate, salvo che vi sia l'accordo specifico delle parti oppure le modifiche siano causate da circostanze eccezionali ed imprevedibili, indipendenti dal venditore, le cui conseguenze non avrebbero potuto prevedersi neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche devono essere espressamente indicate nel contratto e comunicate preventivamente al potenziale acquirente nelle stesse modalità previste per le informazioni precontrattuali.
6. Prima della conclusione del contratto, il venditore è tenuto a richiamare esplicitamente l'attenzione dell'acquirente sulle clausole contrattuali corrispondenti all'esistenza del diritto di recesso, alla durata del periodo di recesso di cui all'articolo 59 e al divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all'articolo 60. Tali clausole devono essere approvate per iscritto dall'acquirente.
7. Il contratto deve includere un formulario di recesso separato, come riportato nell'allegato V della direttiva 2008/122/CE, inteso ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformità all'articolo 59.

ART. 59

(Diritto di recesso)

1. Entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto il consumatore può recedere dallo stesso senza specificarne il motivo.
2. Tale periodo di recesso si calcola dal giorno della conclusione del contratto o di qualsiasi accordo preparatorio vincolante o, se posteriore a questa data, dal giorno di ricezione da parte del consumatore del contratto definitivo o di qualsiasi accordo preparatorio vincolante.
3. Il periodo di recesso scade:

a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2, se il formulario di recesso separato di cui al comma 4 non è stato compilato dal venditore e consegnato all'acquirente per iscritto, in formato cartaceo o elettronico;

b) dopo tre mesi e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2, se le informazioni precontrattuali non sono state fornite al consumatore per iscritto, in formato cartaceo o elettronico.

4. Se il formulario di recesso separato, previsto dall'articolo 58, comma 6, è stato compilato dal venditore e consegnato all'acquirente per iscritto, in formato cartaceo o informatico, entro un anno dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui l'acquirente riceve tale formulario. Se le informazioni precontrattuali sono state fornite all'acquirente per iscritto, in formato cartaceo o elettronico, entro tre mesi dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni.

5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al potenziale acquirente congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso in conformità alle disposizioni del presente articolo.

6. Se esercita il diritto di recesso, l'acquirente non sostiene alcuna spesa né è debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso prima del recesso.

7. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione, in formato cartaceo o elettronico, alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente ed inviata con mezzi che assicurino la prova della spedizione anteriore alla scadenza del periodo di recesso.

8. L'esercizio del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per l'acquirente la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.

ART. 60

(Divieto di acconti)

1. E' fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, acconto, caparra, prestazione di garanzie, accantonamento di danaro sotto forma di deposito bancario, ricognizione del debito o di ogni altro onere da parte dell'acquirente a favore del venditore o di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posto fine in altro modo al contratto di rivendita.

ART. 61

(Obbligo di fideiussione)

1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorché l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore.

ART. 62

(Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti)

1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore.

ART. 63

(Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine)

1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze scaglionate. È vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento scaglionato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore. Il venditore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni di calendario prima di ciascuna data di esigibilità.

2. A partire dal secondo pagamento rateale, l'acquirente può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso al venditore entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata. Resta ferma la disciplina della risoluzione del contratto.

ART. 64

(Competenza territoriale inderogabile)

1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

ART. 65

(Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera)

1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo, allorché l'alloggio oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

ART. 66

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli del presente capo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

CAPO III DELLE LOCAZIONI TURISTICHE

ART. 67

(Locazioni di interesse turistico e alberghiere)

1. L'articolo 27, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:
“La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.”.
2. L'articolo 27, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:
“La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attività teatrali”.

ART. 68

(Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche)

1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.
2. All'articolo 1, secondo comma, legge 9 dicembre 1998, n. 431, la lettera c) è soppressa.

TITOLO VII ORDINAMENTO

CAPO I FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE

ART. 69

(Funzioni dello Stato in materia di turismo)

1. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato sulla base dei principi di cui all'articolo 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro del turismo delegato.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro del turismo delegato adotta atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI e CAI, in modo da istituire forme di collaborazione nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.
- [3. Può costituire apposite Strutture di missione per la realizzazione di specifici programmi.]

ART. 70

(Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo)

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo.

2. Il Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attività si avvale delle eventuali strutture di missione nonché degli altri organismi costituiti e delle società partecipate, nonché degli studi e delle analisi elaborati dell'Osservatorio nazionale del turismo, di cui all'articolo 74 del presente decreto.

ART. 71

(Conferenza nazionale del turismo)

1. La Conferenza nazionale del turismo è indetta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro del turismo delegato almeno ogni due anni ed è organizzata d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o del Ministro del turismo delegato, della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE, dell'ISTAT e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale.
4. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

ART. 72

(Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) - Agenzia nazionale del turismo)

1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, e successive modificazioni.
2. L'Agenzia svolge le funzioni di promozione all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione.
3. L'Agenzia è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro del turismo delegato.

ART. 73

(Osservatorio nazionale del turismo)

1. Nell'ambito del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera l'Osservatorio nazionale del turismo.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1, presieduto dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo:

- a) provvede allo studio, all'analisi ed al monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al turismo, anche ai fini della misurazione del livello di competitività del sistema;
 - b) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti le dinamiche di cui alla lettera a);
 - c) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti ed alle relative elaborazioni;
 - d) gestisce il proprio sito informatico.
3. Il Ministro per il turismo vigila sull'operato reso dall'Osservatorio, definendo tempi, modalità e responsabilità per la realizzazione delle attività di cui al comma 2.
4. Con decreto del Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti l'organizzazione, la composizione, il funzionamento e le risorse dell'Osservatorio di cui al comma 1.

ART. 74

(Comitato permanente di promozione del turismo in Italia)

1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro del Turismo delegato, da emanarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato.
2. *Il Comitato* è presieduto, dal Ministro per il turismo, che può all'uopo delegare un suo rappresentante.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro del turismo delegato, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente decreto, sentite le amministrazioni competenti, è regolato il funzionamento e l'organizzazione del Comitato.
4. *Il Comitato* promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:
- a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista;
 - b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico;
 - c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale;
 - d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria;
 - e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati ;
 - f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;
 - g) promozione a fini turistici del marchio Italia.

5. L'istituzione ed il funzionamento *del Comitato* non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

ART. 75

(Fondo di cofinanziamento pubblico-privato)

1. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri opera il Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica, il cui stanziamento è determinato dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro del turismo delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fissati i criteri per la ripartizione delle le risorse di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con il decreto di cui al comma 2, sono indicati i criteri per la promozione da parte delle regioni di progetti, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica e di promuovere lo sviluppo di circuiti nazionali di eccellenza di cui all'articolo 26.
4. I progetti, di cui al comma 3, perseguono le seguenti finalità:
 - a) promozione delle potenzialità e dell'immagine del 'sistema Italia', anche attraverso la valorizzazione delle offerte di turismo accessibile e sostenibile e delle eccellenze;
 - b) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
 - c) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
 - d) sostenere l'innovazione anche tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista;
 - e) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per le attività volte alla formazione, agli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale e enogastronomico;
 - f) promuovere il *marketing* anche digitale dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.
 - a. Ai fini di cui al comma 3 è destinato almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

CAPO II

PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA

ART. 76

(Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero)

1. Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana, è istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata *Maestro di cucina italiana*, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta. Ai medesimi fini è altresì istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata *Maestro dell'ospitalità italiana*, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro del turismo delegato è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento della 'attestazione di eccellenza turistica', da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque non superiore a venti per ciascuna onorificenza.
3. L'impresa di ristorazione ed alberghiera alla quale è stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica può utilizzarla, per un biennio, anche a fini promozionali o pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare dell'autorizzazione conserva il diritto di indicarla nel proprio logo e nella propria insegna, con la precisazione del biennio di riferimento.
4. E' autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri oggetti, con sopra riprodotto il simbolo della attestazione di eccellenza turistica con l'indicazione del biennio di conferimento, idonei a segnalare adeguatamente il possesso della predetta attestazione da parte dell'impresa di ristorazione.
5. E' autorizzato l'inserimento delle denominazioni delle imprese, cui sia stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica di cui ai commi da 1 a 4, nel portale Italia.it.

ART. 77

(Attestazione Stella al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia)

1. E' istituita l'attestazione della *Stella al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia*, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale nonché per la qualità e durata dei servizi resi, hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione dell'immagine dell'Italia nel mondo.
2. A tali fini, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro del turismo delegato disciplina, con proprio decreto, le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità individuati con riferimento ai parametri di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno.

ART. 78

(Caratteristiche dell'attestazione)

1. L'attestazione di cui all'articolo 76 comprende tre livelli crescenti: stella di bronzo, stella d'argento e stella d'oro.
2. Ciascuna stella è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro del turismo delegato.
3. Il contingente annuale di attestazione è fissato in 10 stelle d'oro, 25 stelle d'argento e 50 stelle di bronzo.

ART. 79

(Modalità di attribuzione)

1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo – 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su proposta del Ministro del turismo delegato.
2. L'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dallo stesso delegato e composta:
 - a) dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro del turismo delegato, che la presiede;
 - b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato;
 - c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia, ove esistente;
 - d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il Turismo-ENIT o da un suo delegato;
 - e) da tre membri, scelti dal Ministro del turismo fra persone in possesso di adeguata esperienza nel settore turistico.
3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, è a titolo gratuito.

ART. 80

(Istituzione della Stella al merito del turismo per gli italiani all'estero)

1. E' istituita l'attestazione della *Stella al merito del turismo per gli italiani all'estero*, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone, operanti all'estero, che, per il loro impegno e valore professionale nonché per la qualità e durata dei servizi resi, hanno illustrato il *Made in Italy* in modo tanto esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese.

ART. 81

(Caratteristiche dell'attestazione)

1. L'attestazione di cui all'articolo 79 comprende tre livelli crescenti: stella di bronzo, stella d'argento e stella d'oro.
2. Ciascuna stella è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro del turismo delegato.
3. Il contingente annuale di attestazione è fissato in 10 stelle d'oro, 25 stelle d'argento e 50 stelle di bronzo.

ART. 82

(Modalità di attribuzione)

1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo – 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo delegato.
2. L'accertamento dei titoli per il conferimento delle attestazioni è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dallo stesso delegato e composta:
 - a) dal Ministro del turismo, che la presiede;
 - b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato;
 - c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia;
 - d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il Turismo-ENIT o da un suo delegato;
 - e) da tre membri, scelti dal Ministro del turismo fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalità nel settore turistico.
3. La partecipazione alla Commissione, di cui al comma 2, è a titolo gratuito.

CAPO III

LA QUALITÀ DEL SERVIZIO E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

CARTA DEI SERVIZI

ART. 83

(Standard dell'offerta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale)

1. Al fine di aumentare la qualità e la competitività dei servizi turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano la carta dei servizi turistici da esse erogati.
2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali modalità e quali standard di qualità si intendono garantire.
3. Le carte dei servizi di cui al comma 1 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro del turismo delegato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge dello Stato.

ART. 84

(Composizione delle controversie in materia di turismo)

1. La procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo, 2010, n. 28.

ART. 85

(Assistenza al turista)

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo assicura l'assistenza al turista, anche attraverso call center. E' altresì istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti esponenziali per la rappresentanza degli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice.

2. Ai fini di assistenza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo assicura l'omogeneità di informazioni in ordine ai diversi servizi previsti per i turisti, anche attraverso l'individuazione di denominazioni standard, da attribuirsi a strutture pubbliche che operano in tale settore. E' fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

ART. 86

(Gestione dei reclami)

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 86, avvia senza ritardo l'attività istruttoria, informando contestualmente il reclamante, l'impresa o l'operatore turistico interessato, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Nel corso dell'istruttoria il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti proponenti il reclamo, alle imprese, agli operatori turistici e ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, che rispondono nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In tal caso il procedimento è sospeso fino alla scadenza del suddetto termine.

3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo comunica ai soggetti di cui al comma 2 l'esito dell'attività istruttoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni o all'acquisizione di dati.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro del turismo delegato disciplina con regolamento la procedura di gestione reclami che si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E ABROGAZIONI

ART. 87

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918;

la legge 4 marzo 1958, n. 174;
la legge 21 marzo 1958, n. 326;
la legge 12 marzo 1968, n. 326;
la legge 25 agosto 1991, n. 284;
l'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre, 1988, n. 556;
il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;
la legge 29 marzo 2001, n. 135;
gli articoli 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del decreto legislativo 6 settembre del 2005, n. 206;
il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legge n. 7 del 2007, convertito in legge n. 40 del 2007
l'articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

ART. 88

(Disposizioni finanziarie)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO RECANTE IL CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN
TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO.**

Lo schema di decreto di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dei principi di delega previsti dall'articolo 14, commi 14, 15, 18 della legge 28 novembre 2005 n. 246 ed in applicazione dei criteri di codificazione di cui all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La predetta delega prevede che il Governo adotti decreti legislativi per la semplificazione ed il riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

Grazie alla modifica del comma 18, introdotta dall'articolo 13 della legge 4 marzo 2009, n. 15, il Governo è delegato ad emanare decreti legislativi contenenti disposizioni di riassetto, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 179 del 2009.

Tale facoltà si affianca a quella di cui al comma 15 e nasce dall'impossibilità di non poter raggiungere l'obiettivo di riassetto "generale" delle normative statali nei tempi ristretti previsti dallo stesso comma 15.

Sul punto si è recentemente pronunciato con un parere, su istanza degli Uffici Legislativi del Ministero per la Semplificazione e la Qualità per la Regolazione, il Consiglio di Stato che, sull'interpretazione dei commi 14, 15, 18 e 18-bis, ha stabilito che *"l'ampiezza della autorizzazione legislativa è tale da indurre a ritenere che l'opera di riassetto possa, per la prima volta ed ove non effettuata in precedenza, essere realizzata anche nel biennio indicato dal nuovo testo del comma 18"*.

Sempre il Consiglio di Stato nel predetto parere ha evidenziato che i criteri direttivi di cui al comma 18 dell'art. 14 - da seguire nella fase di riassetto e semplificazione delle

materie - sono identificabili negli ampi criteri di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997.

Tali ampi criteri consentono, quindi, non solo di abrogare dal nostro ordinamento norme desuete, ma consentono di apportare significative innovazioni nella stesura dei codici, al fine di adeguare la disciplina all'evoluzione del quadro giuridico nazionale.

Questo decreto legislativo contiene una serie di disposizioni normative tese ad aggiornare l'evoluzione della materia del turismo, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione e delle recenti decisioni giurisprudenziali della Corte costituzionale, al fine di armonizzare la normativa con la disciplina internazionale e dell'Unione europea.

La normativa è svolta nel rispetto dei seguenti principi:

- a) assicurare la ripartizione degli interventi pubblici di settore per settori omogenei e il coordinamento delle disposizioni vigenti in tema di turismo, così da garantire una disciplina segnata da coerenza giuridica, logica e sistematica;
- b) adeguare la normativa vigente agli obblighi derivanti dal diritto internazionale nonché da quello dell'Unione europea, riordinando del pari le norme già oggetto di adattamento o recepimento;
- c) riordinare l'attuale assetto pubblico dell'organizzazione turistica, garantendo una moderna regolazione del mercato turistico in linea con le legislazioni europee, in particolare implementando i profili di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e utenti dei servizi turistici e degli operatori del settore;
- d) modernizzare l'erogazione dell'offerta turistica attraverso l'adeguamento della disciplina vigente alle migliori tecnologie informatiche, di sicurezza, di tutela ambientale, onde scongiurare eventuali effetti distorsivi della concorrenza; prevedere incentivi e sostegni mirati per le piccole e medie imprese turistiche, anche al fine di garantire un adeguato sostegno nella fase del passaggio generazionale;
- e) garantire un'azione di revisione normativa ispirata al canone della semplificazione amministrativa, così da agevolare e sostenere le relative attività imprenditoriali, valorizzando la funzione turistica e tutelando i correlati interessi pubblici e privati. Sono in particolare oggetto di riordino il rilascio dei provvedimenti concessori ed autorizzatori, compresi procedimenti per la realizzazione di porti turistici, l'esercizio dell'attività edilizia destinata agli scopi turistici nonché il coordinamento dei relativi aspetti finanziari e fiscali.

Infatti, come previsto dalla delega, il Governo è autorizzato ad adottare strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti a carico degli operatori del settore.

A tal fine il presente decreto legislativo recepisce la recentissima disciplina della SCIA e del SUAP al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi delle imprese turistiche e porre fine a distorsioni della concorrenza dovute alla diversità delle discipline regionali in materia;

f) riordinare ed adeguare il vigente sistema sanzionatorio, nel rispetto dei principi generali vigenti in materia. A tal fine, il presente decreto legislativo mira a coordinare gli strumenti di tutela esistenti (Codice Consumo – Decreto Mediazione), nonché adeguati sistemi di prevenzione e risoluzione consensuale e extra giudiziale delle controversie, basati sull'espletamento di una funzione tutoria utile anche al fine consentire con continuità il monitoraggio dell'efficiente funzionamento del mercato turistico, effetti specifici che si affiancano a quello, di sempre maggiore importanza e impiego anche in ambito internazionale, legato alla necessità di realizzare efficaci azioni conciliative, dall'evidente effetto deflativo e decisamente utili ai fini della più compiuta tutela del cittadino interessato;

Nei lavori preparatori del codice gli Uffici del ministero del Turismo hanno effettuato audizioni con i rappresentanti delle categorie del settore (Confindustria, Confcommercio, Tour operator, etc.).

Il testo è stato elaborato da una Commissione tecnica composta dai vertici degli Uffici del Settore Legislativo, di Gabinetto e del Dipartimento del Ministero del Turismo, professionisti esterni quali magistrati della Corte costituzionale, avvocati, professori e esperti di diritto del turismo, con la collaborazione degli Uffici del Settore Legislativo ed esperti della Struttura di Missione per la Semplificazione Normativa.

Si omette di provvedere alla redazione della relazione tecnico – finanziaria in quanto il decreto legislativo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'esercizio della delega

La delega di riassetto e codificazione di cui all'articolo 14, commi 15 e 18 della legge n. 246 del 2005, con il rinvio operato dal comma 15 ai principi e criteri previsti dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, **consente un riassetto non solo formale ma anche sostanziale della normativa, come chiarito dal Consiglio di Stato, Commissione speciale difesa, nell'adunanza del 10 febbraio 2010** in merito agli schemi di decreto legislativo recante Codice dell'Ordinamento militare e di decreto del Presidente della Repubblica recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Nel citato parere si legge che "La codificazione è avvenuta in dichiarata attuazione dei parametri del coordinamento formale e sostanziale e del riassetto normativo, come elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato.

Il coordinamento formale implica l'accorpamento coerente delle disposizioni vigenti in un unico testo, nel significato risultante dal c.d. diritto vivente, ossia cristallizzando l'interpretazione della giurisprudenza consolidata delle giurisdizioni superiori (Cons. Stato, ad. gen., 29 marzo 2001, n. 4/01, reso in sede di elaborazione del t.u. espropriazioni).

Il coordinamento sostanziale esprime potere innovativo dell'ordinamento e consente di adeguare la disciplina normativa al nuovo quadro complessivo derivato dal sovrapporsi, nel tempo, di norme dettate in vista di situazioni e di assetti diversi, anche eliminando dai testi legislativi norme la cui *ratio* originaria non trova più rispondenza nell'ordinamento, e che quindi non appaiono più razionalmente riconducibili, quanto meno nella loro portata originaria, all'assetto in vigore; l'obiettivo della coerenza logica e sistematica implica la potestà di innovare l'ordinamento che si realizza anche mediante il coordinamento sostanziale (Corte cost., n. 53 del 2005, in materia di scrutinio sulla legge delega per la redazione del t.u. sulle spese di giustizia; Corte cost., n. 220 del 2003, relativa al t.u. sugli enti locali).

Il riassetto normativo si traduce nella <<semplificazione e riordino della normativa>> (Cons. Stato, ad. gen., 25 ottobre 2004 n. 2/04, parere reso sullo schema del codice della proprietà industriale); **parimenti implica esercizio di poteri innovativi dell'ordinamento attribuendo <<il potere di comporre in un testo normativo unitario le molteplici disposizioni vigenti nella materia, modificandole nella misura strettamente necessaria, adeguandole alla disciplina internazionale e comunitaria, organizzandole in un quadro nuovo>>** (Corte cost., n. 170 del 2007, in materia di scrutinio della legge delega per il codice della proprietà industriale; Cons. Stato, sez. normativa, 21 maggio 2007, n. 2024/07)".

L'orientamento del Consiglio di Stato, in merito al potere innovativo del coordinamento sostanziale, **si ritrova anche nel parere n. 802 del 2 marzo 2010** reso in merito al quesito

proposto dal Ministro per la semplificazione normativa in merito all'interpretazione dei commi 14, 15, 18 e 18 della legge n. 246 del 2005.

Sempre il Consiglio di Stato, nel parere relativo al codice dell'ordinamento militare, pone l'accento, ai fini del processo di riordino, sulla lettera a) del comma 3 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 che estende l'ambito d'intervento a tutta la normativa primaria regolante l'intera materia oggetto dell'intervento stesso.

Dalle argomentazioni esposte si evince la possibilità, ormai pacifica, di innovare l'ordinamento attraverso il processo di codificazione.

Premessa.

Il Turismo, sia nazionale che proveniente dall'estero, in quanto diretto alla fruizione di beni espressamente tutelati dalla Costituzione della Repubblica è da considerarsi attività socialmente utile e, come tale, è unitariamente disciplinato dal presente decreto legislativo in armonia con le norme dell'Unione europea e facendo salve le prerogative attuative facenti capo alle Regioni.

La rilevanza pubblicistica di tale settore è, dunque, giustificata da motivi di sicurezza, di igiene e di tutela del destinatario delle prestazioni e dei servizi turistici (come i controlli amministrativi sull'avvio delle strutture ricettive o gli esami di abilitazione all'esercizio di una professione turistica che normalmente vengono svolti dalla Provincia). Forme di incoraggiamento da parte delle pubbliche istituzioni nei confronti delle imprese turistiche sono ormai previste anche nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 195, titolo XXII relativo al turismo, che ripropone la stessa disposizione figurante nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa del 2004, mai entrato in vigore) dove si sancisce che la politica dell'Unione europea in materia si limita a completare *“l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore”*

La riforma del titolo V e la giurisprudenza costituzionale in materia.

Con la riforma del Titolo V del 2001 il turismo rientra nella competenza residuale delle Regioni.

Ma, seguendo la giurisprudenza costituzionale successiva al 2001, in relazione alla nuova distribuzione delle competenze legislative ed amministrative, occorre evidenziare che il legislatore statale può intervenire nelle materie residuali almeno per due ordini di ragioni:

- 1) da un lato, perché *limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente...significherebbe ... circondare le competenze legislative delle regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltre misura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di compente;*
- 2) dall'altro, perché se, per effetto del principio di sussidiarietà di cui al comma 1, art. 118 Cost., la funzione amministrativa – per assicurarne l'esercizio unitario – può ascendere dallo Comune allo Stato, *“ciò non può restare senza conseguenze sull'esercizio della funzione legislativa, giacchè il principio di legalità, il quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere un compito siffatto” (Corte cost., sent. n. 303 del 2003).*

In sostanza, l'intervento dello Stato, tanto nella funzione legislativa, quanto in quella amministrativa, nelle competenze residuali delle Regioni, deriva dal principio di unità e indivisibilità della Repubblica che soltanto l'entità territoriale maggiore può assicurare (tale principio si riscontra anche negli Stati federali come ad esempio nella *konkurrierende Gesetzgebung*, dell'ordinamento costituzionale tedesco, oppure nella clausola di supremazia del sistema federale statunitense, *Supremacy Clause*).

La residualità della materia non esclude la possibilità *“per la legge di attribuire funzioni legislative al livello statale e di regolarne l'esercizio”*, vista l'importanza del settore turistico per l'economia nazionale (12 % P.I.L.) certamente questo intervento statale mira a coordinare e rendere unitaria l'offerta turistica nazionale.

Come ha rilevato la Corte *“la chiamata in sussidiarietà a livello centrale è legittima soltanto se l'intervento statale sia giustificato nel senso che, a causa della frammentazione dell'offerta turistica italiana, sia doverosa un'attività promozionale*

unitaria; d'altra parte, l'intervento deve essere anche proporzionato nel senso che lo Stato può attrarre su di sé non la generale attività di coordinamento complessivo delle politiche di indirizzo di tutto il settore turistico; bensì soltanto ciò che è necessario per soddisfare l'esigenza di fornire al resto del mondo un'immagine unitaria. Infine, lo Stato deve prevedere il coinvolgimento delle Regioni, non fosse altro perché la materia turistica, appartenendo oramai a tali enti territoriali, deve essere trattata dallo Stato stesso con atteggiamento lealmente collaborativo (Corte cost., sent. n. 214 del 2006, punti 8-9 diritto; sent. n. 76 del 2009, punti 2-3).

Nonostante la materia del turismo "appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. (sent. n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006), tuttavia l'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo Stato a disciplinare siffatto esercizio per legge. E ciò anche se quelle funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. In tal caso, i principi di sussidiarietà ed adeguatezza possono giustificare una deroga al normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Parte II della Costituzione. A condizione, naturalmente, che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni. Con specifico riguardo al settore turistico, questa Corte ha già affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasca dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale" (Corte cost., sent. 20 marzo 2009, n. 76).

Ambito della competenza statale.

Come già evidenziato nel nuovo art. 117 Cost. la materia "turismo" non appare né nel secondo, né nel terzo comma. Conseguentemente, la Corte ha costantemente riconosciuto che tale materia appartiene alla competenza residuale delle Regioni in virtù del quarto comma della stessa norma (giurisprudenza del tutto pacifica; v., tra le altre, sent. n. 76 e n. 13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006).

Ciò non ha impedito alla Corte di affermare la legittimità di norme statali (ovvero l'incostituzionalità di norme regionali) che disciplinavano alcuni aspetti in qualche maniera coinvolti nella materia in oggetto.

Le fattispecie in questione possono essere ricondotte a due "filoni":

- casi nei quali la Corte ha affermato che in realtà la norma impugnata era riconducibile a materie diverse da quella del turismo;

- casi nei quali, pur riconoscendo che si verteva in materia di turismo, la Corte ha ritenuto legittimo l'intervento legislativo statale ravvisando la sussistenza di valide ragioni per l'attrazione in sussidiarietà in capo allo Stato della disciplina di cui si trattava.

Con riferimento alla prima categoria di sentenze, si può ricordare che, ad avviso della Corte, non rientrano nella materia "turismo":

a) la disciplina delle professioni turistiche: con le sent. n. 271 del 2009, n. 222 del 2008 e n. 132 del 2010 (superando un precedente, meno perspicuo, orientamento, espresso dalla sent. n. 459 del 2005) la Corte ha affermato che rientra pienamente nella materia "professioni" (oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.) anche la disciplina delle professioni turistiche. Ne consegue che lo Stato è legittimato a dettare i principi generali in materia e, precisamente, norme in tema di: individuazione dei profili professionali, requisiti e titoli necessari per l'esercizio di tali professioni, definizione degli ordinamenti didattici, istituzione di albi;

b) la disciplina dei rapporti civilistici coinvolti: la sent. n. 369 del 2008 ha dichiarato l'incostituzionalità della normativa regionale che subordinava all'autorizzazione dell'assemblea condominiale l'esercizio – nella propria unità immobiliare – dell'attività di *bed & breakfast*, ritenuta invasiva della materia dell'ordinamento civile (di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, Cost.), perché limitativa del diritto di proprietà;

c) la disciplina della fissazione e della riscossione dei canoni d'uso per le concessioni dei beni demaniali marittimi (sent. n. 94 del 2008, n. 88 del 2007, n. 180 del 2010);

d) la disciplina del meccanismo di regolazione tariffaria per il calcolo della variazione annuale massima dei diritti aeroportuali, che la sent. n. 51 del 2008 ha ricondotto alle materie dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza;

e) la disciplina dei principi generali in materia di bevande ed alimenti trattati e somministrati nelle aziende di agriturismo, aspetti riconducibili alla materia "tutela della salute" (sent. n. 339 del 2007);

f) l'imposizione alle Regioni di obblighi di fornire informazioni ad organismi nazionali, che la sent. n. 339 del 2007 ha ricondotto alla materia del "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale e regionale".

Con riferimento alla seconda categoria di pronunce della Corte, si deve segnalare, in primo luogo, la ricorrente affermazione, nella giurisprudenza della Corte, della necessità di un intervento unitario del legislatore statale in materia di turismo in considerazione delle esigenze di valorizzare tale settore (fondamentale risorsa economica del Paese) a livello interno e internazionale e di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica italiana (sent. n. 76 del 2009, n. 88 del 2007, n. 214 del 2006).

In questo quadro, sono stati ritenuti assistiti da un'effettiva esigenza di esercizio unitario a livello statale di funzioni amministrative, gli interventi legislativi dello Stato che prevedevano:

a) l'attribuzione al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo il compito di assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore di soggetti nazionali ed internazionali che intendono promuovere progetti di investimenti diretti a riqualificare il prodotto turistico nazionale (sent. n. 76 del 2009);

b) l'emanazione, da parte dello Stato, di regolamenti volti a definire procedure acceleratorie e di semplificazione dirette a favorire l'aumento dei flussi turistici e la nascita di nuove imprese (sent. n. 76 del 2009, che ha tuttavia precisato che, trattandosi di disciplina regolamentare destinata a vincolare – quanto a procedure e termini – anche gli uffici amministrativi regionali, era necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, essendo invece insufficiente il mero parere espresso da tale organismo);

c) la previsione di stanziamenti diretto a rafforzare le capacità competitive delle strutture turistiche nazionali (sent. n. 94 del 2008, che ha ritenuto tuttavia necessaria la previsione

dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del relativo decreto attuativo);

d) la definizione di criteri di classificazione delle aziende agrituristiche omogenei sull'intero territorio nazionale (sent. n. 339 del 2007: la norma statale dichiarata legittima prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni);

e) l'adozione, da parte dello Stato, di un programma per lo sviluppo dell'agriturismo (sent. n. 339 del 2007: la norma statale dichiarata legittima prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni);

f) la disciplina relativa alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (sent. n. 88 del 2007, che ha richiesto la necessità dell'intesa con le Regioni con riferimento alla fissazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai soggetti promotori);

g) l'istituzione di un ente nazionale (l'Agenzia nazionale del turismo) avente compiti promozionali dell'offerta turistica italiana sulla base di un'immagine unitaria della stessa: sent. n. 214 del 2006 che rileva che il necessario coinvolgimento regionale è assicurato dal fatto che il consiglio d'amministrazione dell'Agenzia (composto, tra l'altro, da 7 membri rappresentativi delle Regioni e solo 4 di provenienza statale) è nominato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, intesa prevista anche per l'emanazione del regolamento dell'Agenzia.

4. – Sono state ritenute invece illegittime (in quanto invasive della competenza regionale), norme statali che regolavano:

a) l'istituzione di organismi centrali senza alcun coinvolgimento delle Regioni (sent. n. 339 del 2007, in riferimento all'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'agriturismo) ovvero con un coinvolgimento insufficiente in termini di componenti di provenienza regionale (sent. n. 214 del 2006, in riferimento all'istituzione del Comitato nazionale per il turismo);

b) attività amministrative affidate agli uffici regionali secondo modalità proprie dell'avvalimento d'ufficio (sent. n. 88 del 2007);

c) in materia di agriturismo (sent. n. 339 del 2007): i criteri di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella turistica, i criteri che l'azienda agrituristica deve rispettare nella somministrazione di pasti e bevande, il procedimento amministrativo che consente l'avvio dell'esercizio di un agriturismo, le comunicazioni circa la sospensione dell'attività.

In conclusione, si può dire, in generale, che nella materia del turismo l'intervento legislativo dello Stato è consentito:

1) se assistito da un autonomo titolo competenziale (in via esclusiva o concorrente), per così dire, prevalente, con riferimento allo specifico oggetto di volta in volta interessato, rispetto a quello del turismo: ordinamento civile, tutela della concorrenza, coordinamento informativo statistico ed informatico, diritto alla salute, professioni. A questi titoli competenziali (rinvenibili nella giurisprudenza della Corte ricordata, *supra, sub* n. 2) si potrebbero aggiungere, tutte le volte in cui sia ravvisabile un'interferenza con la materia turismo: ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale, giustizia amministrativa, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (competenza esclusiva statale); porti e aeroporti civili, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (competenza concorrente);

2) se sussistono esigenze di accentramento, in capo allo Stato, di funzioni amministrative in materia turistica. Al riguardo la giurisprudenza della Corte sembra abbastanza permissiva con riferimento all'individuazione di tali esigenze (vedi la casistica riportata, *supra, sub* n. 3) e, invece, piuttosto restrittiva quanto alla forma di leale collaborazione con le Regioni richiesta (si tende a pretendere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni).

IL CODICE SI COMPONE DI 88 ARTICOLI.

TITOLO I “DISPOSIZIONI GENERALI” (ARTT. 1-5).

L'ARTICOLO 1 (Titolo I, capo I) dichiara la finalità di operare il coordinamento sistematico delle plurime e frammentarie disposizioni normative vigenti nel settore. Tale esigenza nasce dalla necessità di promuovere e tutelare il mercato del turismo, ambito notoriamente strategico per lo sviluppo economico e occupazionale dell'intero territorio nazionale, oltre che fondamentale occasione di confronto e promozione internazionale per il Paese, nonché come ambito d'azione rilevante nell'ambito della più innovativa concezione dei servizi alla persona e del loro corretto sviluppo nel senso della sostenibilità, in linea con quanto enunciato nel codice mondiale di etica del turismo adottato dall'Organizzazione mondiale del turismo.

L'ARTICOLO 2 (Titolo I, capo I) recepisce la giurisprudenza della Corte costituzionale, andando, così, a delineare le competenze statali in materia di turismo.

Il fondamento della potestà legislativa dello Stato in materia di turismo cui fa riferimento l'art. 2, comma 2, si ricava espressamente dagli insegnamenti della stessa Corte, secondo cui *“Con specifico riguardo al settore turistico, questa Corte ha già affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale”* (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006).

L'ARTICOLO 3 (Titolo I, capo I) ha ad oggetto il turismo accessibile ed in attuazione dell'articolo 30 della Convenzione dell'O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, assicura alle persone con disabilità di fruire dell'offerta turistica in modo completo ed in autonomia. A tal fine si incentiva la collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

L'ARTICOLO 4 (Titolo I, capo II) riprende e rielabora la definizione di impresa turistica di cui all'art. 7 della legge 135 del 2001. Tale nozione non ha (ne potrebbe avere ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l), Cost.) alcuna interferenza con lo statuto di diritto privato dell'imprenditore turistico, contenuto nel codice civile e nella legge fallimentare.

È stato eliminato dalla definizione precedente di cui all'articolo 7 predetto l'inciso "tra cui gli stabilimenti balneari", in quanto il concetto di impresa turistica va inteso nella sua accezione più ampia e il predetto riferimento agli stabilimenti balneari rappresentava una specificazione che tendeva a restringere la portata della stessa definizione.

Inoltre, per incentivare il turismo enogastronomico rientrano nella definizione di impresa turistica *"anche quelle di somministrazione di alimenti e bevande che assumono caratteri tali da promuovere ed incentivare l'offerta turistica"*

In particolare, la definizione di imprese turistiche vale esclusivamente a delimitare l'ambito di applicazione di una complessa regolamentazione pubblicistica, che prevede specifici controlli all'accesso e nel corso dell'attività da parte dell'amministrazione a salvaguardia di interessi pubblici di natura economica e non, quali l'igiene e la sicurezza pubblica.

Tradizionalmente con la prima legge quadro in materia di turismo n. 217/1983 la definizione di impresa turistica coincideva con le strutture ricettive ed invero, l'art. 5 definiva imprese turistiche soltanto *"quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici"*

Oggi invece la nozione di impresa turistica grazie all'art. 7 della legge 135/2001 è più ampia in quanto non ne circoscrive la portata alle sole strutture ricettive, includendovi così quelle imprese la cui attività concorre alla formazione dell'offerta turistica ovvero è *finalizzata a soddisfare i bisogni del turista"*

Sono, quindi, imprese turistiche anche le agenzie di viaggi e turismo ed i tour operators che non erano considerati tali dalla legge quadro 217/1983 ed altresì le imprese con attività limitata alla gestione della somministrazione di alimenti e bevande (in passato, invece, tale attività poteva considerarsi turistica soltanto se strumentale alla gestione di un'impresa ricettiva).

Occorre evidenziare il mancato riferimento nell'art. 7 della l. 135 del 2001 al requisito della professionalità nell'esercizio dell'attività economica così come previsto nella nozione di imprenditore di cui all'art. 2082 c.c.

Dalla predetta differenza si deduce che *anche chi esercita occasionalmente* un'attività finalizzata alla soddisfazione dei bisogni del turista va fatto rientrare nel *genus* impresa turistica ai fini della disciplina pubblicistica, nonostante non possa qualificarsi come imprenditore ai sensi dello statuto privatistico.

A tale conclusione – che recepisce soluzioni già sperimentate in talune leggi regionali con riguardo alle agenzie di viaggio e turismo - come l'art. 20, comma 2, l.r. Liguria 24 luglio 1997, n. 289 – non varrebbe obiettare che il comma 3 dell'art. 7 della legge 135/2001 considera l'iscrizione nel registro delle imprese (di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581) *condizione per l'esercizio dell'attività turistica* (non è più richiesta l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (Rec), prevista dall'art. 5 della legge quadro 217/83, in quanto la Sezione speciale Imprese turistiche del Rec è stata soppressa dalla legge 135/2001. L'iscrizione al Rec è invece requisito necessario per esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande non strumentale all'esercizio di un'attività ricettiva).

È sostanzialmente pacifico, infatti, che l'iscrizione nel registro delle imprese sia formalità pubblicitaria che non riguarda esclusivamente imprenditori, avendo peraltro l'elencazione dei soggetti tenuti all'iscrizione (contenuta nell'art. 7, D.P.R. 581/1995) carattere meramente esemplificativo e non tassativo.

In definitiva: l'attività turistica può essere esercitata anche da chi non è imprenditore (turistico) ai sensi del codice civile e, pertanto, la natura turistica dell'attività non vale a qualificare l'impresa come definita dal codice civile.

La nozione di impresa turistica si colloca allo stato attuale su un piano diverso e non interferente con la definizione civilistica di imprenditore e vale soltanto ai fini dell'applicazione della normativa pubblicistica.

Alla luce delle considerazioni svolte è evidente che ad esempio gli esercizi di affittacamere (cfr. Cass., 3 dicembre 2002, n. 17167, laddove l'attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, presenta natura a quest'ultima analoga, avendo pertanto carattere imprenditoriale) che, con organizzazione imprenditoriale, svolgono, pur se occasionalmente, attività ricettiva possono fruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere riservati alle imprese turistiche.

L'ARTICOLO 4, COMMA 2 (Titolo I, capo II) supera l'imprecisione prevista dall'art. 7, comma 3, l. 135/2001, che considera l'iscrizione nel registro delle imprese "condizione per l'esercizio dell'attività turistica". Trattasi di norma imprecisa, poiché il diritto privato comune attribuisce all'iscrizione nel registro delle imprese efficacia dichiarativa e non costitutiva (art. 2196, comma 1, c.c., secondo cui l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è tenuto a chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dall'inizio dell'impresa. Sicché l'iscrizione del registro delle imprese è da reputarsi condizione non già per l'esercizio di attività commerciale del turismo, bensì per accedere ai finanziamenti ed alle provvidenze previste dalla legislazione speciale.

A conferma della natura dichiarativa dell'iscrizione nel registro delle imprese sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4062/2010, le quali hanno ribadito, riprendendo la relazione al libro del Lavoro del codice civile, che *"l'istituto del registro delle imprese ha lo scopo di attuare un sistema completo ed organico di pubblicità legale. idoneo a portare a conoscenza del pubblico l'organizzazione dell'impresa, le sue vicende e le sue trasformazioni (n. 99)"*

L'ARTICOLO 4, COMMA 3 (Titolo I, capo II) riguarda l'estensione alle imprese turistiche delle agevolazioni previste per l'industria come ad esempio per le imprese turistiche alberghiere ed extra alberghiere: l. n. 215/1992 azioni positive per l'imprenditoria femminile; finanziamenti concessi dalla Banca europea degli investimenti per le imprese turistiche; l. n. 488/1992, disciplina organica per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive; l. n. 449/1997, misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

L'ARTICOLO 4, COMMA 4 (Titolo I, capo II), deriva dalla riformulazione dell'art. 7, commi 3 e 7, legge 29 marzo 2001, n. 135. Detta riformulazione è volta a tener conto delle previsioni di cui agli artt. 31 a 34 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo -

Trattato, firmato a Porto il 2 maggio 1992, /Trattato, che equipara le imprese dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia a quelle costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea.

Accordo sullo Spazio Economico Europeo "CAPO 2 - DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 31

1 Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) nel territorio di un altro di questi Stati. Parimenti non sussistono restrizioni all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) stabiliti sul territorio di un altro di questi Stati.

La libertà di stabilimento comporta l'accesso ad attività di lavoro autonomo e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo 4.

2. Gli allegati da VIII a XI contengono disposizioni specifiche in materia di diritto di stabilimento.

Articolo 32

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda la Parte contraente interessata, le attività che in tale Parte contraente partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 33

Le disposizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

Articolo 34

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio delle Parti contraenti sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA).

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro".

L'ARTICOLO 5 (Titolo I, capo II) riguarda le imprese turistiche che esercitano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali.

L'autorizzazione ad esercitare attività turistiche può essere concessa, così come già stabilito già dalla legge 135 del 2001, anche ad associazioni senza scopo di lucro operanti per soddisfare finalità ricreative, culturali o religiose. (art. 7, comma 9, legge 135/2001).

Il richiamo previsto nella precedente formulazione - di cui all'art. 7, comma 9, legge 135/2001 - al d.l.gs. n. 392 del 1991 di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE non viene riproposto nella nuova norma in quanto nel presente codice si disciplina espressamente la materia delle agenzie di viaggio.

Il richiamo alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di Viaggio CCV del 23 aprile 1970 n. 1084 è eliminato in quanto l'Accordo internazionale di cui si tratta contiene disposizioni meno favorevoli al turista di quelle contenute nella Direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990 concernete i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso attuata con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 ed attualmente disciplinato dagli articoli del Codice del Consumo. Conformemente alla necessità di provvedere alla denuncia della convenzione internazionale suddetta le disposizioni della legge 27 dicembre 1977 n. 1084 risulteranno abrogate a decorrere dal momento in cui detta denuncia diverrà efficace conformemente all'art. 37 della Convenzione.

TITOLO II “PROFESSIONI e FORMAZIONE nel SETTORE TURISTICO (ARTT. 6-11)

GLI ARTICOLI 6, 7 E 8 (Titolo II, capo I) contengono la disciplina delle professioni turistiche ora sparsa in disposizioni figuranti nella l. 135/2001 e nella l. 40/2007 o in leggi *ad hoc* disciplinanti specifiche professioni.

L'ARTICOLO 6 fornisce una definizione di professioni turistiche che, pur riprendendo in parte il disposto dell'art. 7, n. 5, l. 135/2001, è volta a porre l'accento sul turista e sulla migliore fruizione da parte sua del viaggio e della vacanza.

L'ARTICOLO 7 corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi di liberalizzazione dell'ordinamento dell'Unione europea.

L'ARTICOLO 8 riscrive l'art. 10, n. 4 della l. 40/2007, introducendo un principio di ampia liberalizzazione atto ad eliminare una palese “*discriminazione a contrario*” che penalizza le guide turistiche nazionali rispetto a quelle appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea, che vengano nel nostro Paese per svolgere la loro attività in modo occasionale e temporaneo.

La misura di semplificazione elimina il momento autorizzatorio attualmente necessario per l'esercizio dell'attività e demandato alle Regioni ai sensi dell'art. 7, sesto comma, legge 135/2001. In tal modo viene anche meno qualsiasi limitazione territoriale (regionale o infraregionale) prevista per lo svolgimento dell'attività. Tale limitazione, infatti, costituisce una palese lesione del principio della libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque una violazione del rispetto del vincolo esterno di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale. Ne viene che antitetico, rispetto a tale quadro normativo appaiono le restrizioni allo stato previste dalle normative regionali circa l'ambito di validità territoriale delle autorizzazioni (Corte Cost., sentenza 271/2009).

L'ARTICOLO 8, COMMA 6, riguarda gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea che possono essere autorizzati a stabilirsi in Italia secondo il principio di reciprocità.

L'ARTICOLO 9 (Titolo II, capo I), ha ad oggetto il rinvio alle leggi 2 gennaio 1989, n. 6 e 8 marzo 1991, n. 81 in materia di professioni di maestro di sci e di guida alpina.

Lo specifico rinvio alla normativa sulle professioni dei maestri di sci e guide alpine appare necessaria al fine di evitare equivoci in ordine alla disciplina applicabile, poiché in questo specifico settore si intersecano le competenze di turismo e sport (analogamente si è fatto rinvio alla normativa del settore agriturismo per la predominanza in quest'ultimo campo delle competenze di agricoltura, nonché alla disciplina del turismo termale per la forte presenza di competenze dell'amministrazioni sanitaria).

L'ARTICOLO 10 (Titolo II, capo II) prevede la realizzazione di percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, attraverso la stipula di accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori.

L'ARTICOLO 11 (Titolo II, capo II) prevede la promozione di corsi di formazione e qualificazione professionale nel settore del turismo per lavoratori nei periodi di sussidio alla disoccupazione dei lavoratori stagionali. **IL COMMA 2** promuove la conclusione di contratti

di lavoro stagionali tra le imprese ed i lavoratori nel settore al fine di assicurare la continuità dell'attività lavorativa nel corso dell'intero anno solare.

TITOLO III "MERCATO DEL LAVORO" (ARTT. 12-21)

L'ARTICOLO 12 (Titolo III, capo I) classifica le strutture ricettive in alberghiere - paralberghiere, extra alberghiere, all'aperto e di mero supporto.

La *ratio* della disciplina del Titolo III si rinviene nella necessità di uniformare e coordinare l'offerta turistica nel territorio nazionale e di garantire, allo stesso tempo, livelli adeguati di tutela del turista e della concorrenza tra gli operatori del mercato.

La classificazione delle imprese ricettive serve ad uniformare e coordinare l'offerta turistica nel territorio nazionale, garantire livelli adeguati per la tutela del turista e della concorrenza tra gli operatori del mercato ovvero semplificare i procedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività relative alle imprese turistiche ricettive, nei limiti delle potestà legislative regionali di cui all'art. 117, comma 4, del testo costituzionale.

L'intervento in esame da un lato, riprende quanto già stabilito nella prima legge quadro in materia di classificazione e definizioni strutture ricettive, dall'altro richiama le novità introdotte da alcuni legislatori regionali (come strutture mero supporto, o definizioni di extralberghiere non contenute nella prima legge quadro), al fine di uniformare le definizioni sul territorio nazionale, lasciando integra la competenza regionale in materia.

Analizzando la legislazione regionale, che oggi disciplina le varie strutture ricettive, si rileva che nella maggior parte dei casi le definizioni si rifanno a quanto stabilito nella vecchia disciplina di cui all'art. 6 della prima legge quadro n. 217 del 1984, e, quindi, il legislatore regionale è andato soltanto ad integrare o precisare quanto previsto dalla legge statale.

Si vedano ad esempio le seguenti normative: l.r. Abruzzo, 23 ottobre 2003, n. 16; l.r. Basilicata 4 giugno 2008, n. 6; l.r. Calabria 7 marzo 1995, n. 4; l.r. Emilia-Romagna 28 luglio 2004, n. 16; l.r. Liguria 7 febbraio 2008, n. 2; l.r. Lombardia 16 luglio 2007, n. 15; l.r. Lazio 6 agosto 2007, n. 13; l.r. Marche 11 luglio 2006, n. 9; l.r. Marche 11 luglio 2006, n. 9; l.r. Piemonte 15 aprile 1985, n. 31; l.r. Toscana 23 marzo 2000, n. 42; l.r. Veneto 4 novembre 2002, n. 33; l.r. Umbria 27 dicembre 2006, n. 18.

Precisamente, il dpcm 13 settembre 2002, su rinvio dell'art. 2, comma 4, legge 135/2001, avrebbe dovuto individuare "*al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche*" le tipologie di imprese

turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale, i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi, nonché gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche ai quali riferire i criteri di classificazione delle strutture ricettive.

L'art. 11, commi 6 e 7, legge 135/2001, prevedeva, inoltre, che fino alla data di entrata in vigore sia del dpcm predetto, sia della disciplina regionale di adeguamento, restassero vigenti le disposizioni dettate dall'art. 6 della prima legge quadro n. 217/1983, recanti le definizioni delle diverse tipologie di strutture ricettive ed i relativi requisiti.

Le leggi regionali intervenute in materia dopo il 2001 non hanno modificato le definizioni delle tipologie di strutture ricettive di cui alla prima legge quadro e, quindi, l'intervento normativo in esame non fa altro che riferirsi alle nozioni già condivise dai vari legislatori regionali.

Per l'approfondimento sulle nozioni si sono esaminati i seguenti atti regionali e delle Province autonome: per l'albergo: Conforme l.r. Veneto; L.r. Umbria 27-12-2006, n. 18 all'art. 23, comma 1; per i motels: Conforme alla legge 217/83 Veneto, mentre per la L.r. Umbria 27-12-2006, n. 18 art. 23, comma 2 "I motels sono esercizi alberghieri dotati di bar, servizi di ristorazione e servizi di autorimessa con box o parcheggio per numero per un numero di posti auto pari al numero delle stanze, maggiorato del dieci per cento. I motels assicurano servizi di primo intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli; per gli alberghi diffusi: le definizioni sono contenute nell'art. 10, l.r. Marche 11 luglio 2006, n. 9; art. 23 l.r. Umbria 27 dicembre 2006, n. 18; Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 4 maggio 2007; art. 36 bis, comma 2, l.p. Trento 15 novembre 2007, n. 20; art. 12 l.r. Calabria 5 aprile 2008, n. 8 (articolo riprodotto dall'art. 12, comma 2, della l.r. Calabria 5 aprile 2008, n. 8); per le residenze d'epoca alberghiere : (art. 44 della l.r. Umbria 27 dicembre 2006, n. 18) Art. 21, comma 2, lett. d, l.r. Umbria 27-12 2006, n. 18 "legislazione turistica regionale".

L'ARTICOLO 13 (Titolo III, capo I) definisce, in applicazione dei principi di cui sopra, le strutture ricettive alberghiere e paralberghiere.

L'ARTICOLO 14 (Titolo III, capo I) richiama il procedimento seguito ai fini della disciplina convenuta in Conferenza Unificata Stato-Regioni e contenuta nel DPCM 21 OTTOBRE 2008, per la classificazione degli standard minimi nazionali per le imprese turistico alberghiere.

Un'uniforme classificazione delle strutture ricettive assume rilevanza per due ordini di ragioni:

- 1) garantire al pubblico adeguati servizi nelle strutture ricettive scelte ed identificate ad una specifica categoria;
- 2) garantire agli operatori una leale concorrenza in modo che tutte le strutture appartenenti ad una categoria offrano gli stessi servizi (e, quindi, compiano gli stessi sacrifici aziendali per appartenere alla categoria).

Nell'originaria formulazione dell'art. 117 le Regioni erano già competenti a dettare regole in materia di classificazione delle strutture ricettive nel rispetto dei principi fondamentali dettati dall'abrogata legge 217/1983 e dalla legge di riforma 135/2001, la quale ha rimesso all'emanando DPCM anche la definizione degli *“standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive”*. A seguito della riforma, nonostante la competenza in detta materia si trasforma da concorrente in esclusiva, non si può escludere l'intervento legislativo statale sia per tutelare la concorrenza tra strutture ricettive, sia per tutelare il consumatore.

In dottrina si è opportunamente rilevato che la fissazione di criteri uniformi di classificazione delle strutture ricettive che siano validi sull'intero territorio nazionale rappresentano un'obiettiva esigenza da perseguire in quanto volta *“a tutelare interessi unitari di primaria importanza attinenti ai profili di tutela sia del turista- consumatore, che degli stessi operatori del settore”*(L. Righi).

In tal senso non si dovrebbe dimenticare che già in passato i Giudici della Corte costituzionale avevano evidenziato che *“le esigenze di sostanziale corrispondenza di classificazioni adottate nelle varie Regioni giustificavano interventi del potere statale pienamente compatibili con l'integrità delle funzioni attribuite agli enti regionali”* (Corte cost., sent. 26 maggio 1981, n. 70).

L'esistenza di tale situazione di incertezza sui limiti entro i quali può concretamente essere esercitata la potestà legislativa delle Regioni aiuta a comprendere perché, nonostante la riforma del 2001, la generalità delle Regioni a preferito continuare ad attenersi in buona sostanza ai criteri di cui all'art. 7 della legge 219/1983 sulla base dei quali era già stato assegnato un numero variabile di stelle alle strutture ricettive.

Ed inoltre, occorre evidenziare che la normativa regionale relativa alla classificazione delle strutture ricettive risulta diversificata sia sotto il profilo soggettivo in quanto la competenza alla classificazione non è attribuita sempre allo stesso soggetto (Regioni, Comuni, Province, a volte con la partecipazione istruttoria o consultiva di altre amministrazioni come le ATP), sia sotto il profilo oggettivo in quanto nelle varie Regioni si riscontra un'accentuata differenziazione, soprattutto nella determinazione dei requisiti minimi ai fini della classificazione delle strutture extra-alberghiere (la legge cornice del 1983 si limitava a stabilire i requisiti minimi, senza prevedere possibili criteri di classificazione).

Con la legge Finanziaria per il 2008 si è stabilito che un apposito DPCM avrebbe dovuto provvedere ad armonizzare gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere (art. 2, comma 193, lett. a della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Il predetto provvedimento governativo avente natura non regolamentare è stato adottato il 21 ottobre 2008 -DPCM 21 ottobre 2008.

Attraverso tale DPCM lo Stato ha proceduto all'identificazione di standard minimi nazionali attraverso l'allegato *“prospetto di definizione degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi”*, lasciando poi alle Regioni e alle Province autonome l'individuazione – tramite norme di recepimento – di ulteriori caratteristiche connesse al territorio (**ART. 14, COMMA 2**).

Sinora soltanto poche Regioni hanno provveduto al recepimento di quanto stabilito dal predetto Decreto : la prima a deliberare è stata la Giunta della Regione Marche, deliberazione n. 699 del 27 aprile 2009 in www.regione.marche.it; nonché la Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia dell'11 giugno 2009 in www.regione.fvg.it. occorrerebbe nel Codice sottolineare l'importanza della definizione di standard uniformi su tutto il territorio nazionale ed obbligare o meglio convincere le regioni a deliberare in materia.

IL COMMA 3, DELL'ARTICOLO 14, va ad attuare la disciplina di cui agli artt. 6 e 7 dello stesso DPCM 21 ottobre 2008, secondo cui, al fine di accrescere la competitività del mercato turistico nazionale in ambito internazionale e per tutelare il turista è istituito su base nazionale il sistema di rating, associabile alle stelle, per la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai cliente.

Art. 6 DPCM 21 ottobre 2008 *“Al fine di accrescere la competitività promo-commerciale internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi”*

Art. 7 DPCM 21 ottobre 2008 *“Per qualità del servizio reso ai clienti si intende l'insieme delle attività, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di rating potrà essere strutturato tenendo inoltre conto della tipologia delle strutture”*

L'ARTICOLO 15 (Titolo III, capo I) va ad assorbire quanto stabilito dalla legge 284/1991, abrogando le norme superate con la riforma del Titolo V in materia di liberalizzazione dei prezzi degli operatori turistici.

GLI ARTICOLI 16, 17 E 18 (Titolo III, capo II) definiscono, rispettivamente, le strutture ricettive extra-alberghiere, all'aperto e di mero supporto.

L'ARTICOLO 19 (Titolo III, capo III) attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro del turismo delegato la competenza a fissare gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni anche delle altre strutture ricettive.

Un'uniforme classificazione, come già evidenziato, delle strutture ricettive assume rilevanza per due ordine di ragioni:

- 3) garantire al pubblico adeguati servizi nelle strutture ricettive scelte ed identificate ad una specifica categoria;

4) garantire agli operatori una leale concorrenza in modo che tutte le strutture appartenenti ad una categoria offrano gli stessi servizi (e, quindi, compiano gli stessi sacrifici aziendali per appartenere alla categoria).

La norma già contenuta nel dpcm 21 ottobre 2008, con riferimento agli alberghi assume così una valenza generale per tutte le strutture ricettive in vista di una futura classificazione degli standard da parte del Ministro anche in altri settori, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'ARTICOLO 20 (Titolo III, capo III) realizza uno degli obiettivi principe del presente intervento normativo e cioè prevede le misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico – ricettive.

Nel rispetto delle potestà legislative regionali di cui all'art. 117, comma 4, Cost., vengono recepite, quindi, le proposte di semplificazione che sia il Ministro per il Turismo e sia gli organi rappresentativi del settore (Confindustria, Confcommercio) da anni portano avanti nell'intento di semplificare i numerosi oneri amministrativi che sono costretti a sopportare gli imprenditori per l'esercizio delle attività relative alle imprese turistiche ricettive.

Le disposizioni dell'articolo 20 sono volte a garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, la tutela della concorrenza delle imprese turistico ricettive di cui al presente capo ed i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) ed m), in adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006) e dell'art. 83 del dlgs 59/2010 (che verrà abrogato dal momento in cui entrerà in vigore il presente decreto legislativo).

Nell'ambito della definitiva approvazione del decreto legislativo attuativo della c.d. direttiva servizi è stato definitivamente approvato, ed è quindi legge dello Stato, la proposta di semplificazione formulata dal Ministro per l'apertura e il trasferimento delle strutture ricettive alberghiere, per le quali non occorre più attendere un titolo autorizzatorio formale ma basta la c.d. denuncia di inizio attività. L'articolo in esame, così come l'art. 83 del dlgs 59/2010, si propone di estendere gli effetti e l'operatività della disciplina della direttiva in via di attuazione anche in ordine ai procedimenti di rilascio dei titoli autorizzatori per l'apertura e l'esercizio delle attività turistico ricettive.

Dal punto di vista comunitario l'esigenza di intervenire trova la propria ragion d'essere nella stessa operatività della direttiva e dei relativi obiettivi.